

COMUNE DI MARINO
(Provincia di Roma)

REGOLAMENTO
DEI
CONTRATTI

TITOLO I.....	8
PRINCIPI GENERALI.....	8
<i>Art. 1.....</i>	<i>8</i>
<i>I principi.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 2.....</i>	<i>9</i>
<i>Campo di applicazione del regolamento.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 3.....</i>	<i>9</i>
<i>Pattuizioni generali.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 4.....</i>	<i>9</i>
<i>Doveri di legge.....</i>	<i>9</i>
TITOLO II.....	10
COMPETENZE.....	10
<i>Art. 5.....</i>	<i>10</i>
<i>Competenze del Segretario generale in materia di contratti.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 6.....</i>	<i>10</i>
<i>La determinazione a contrattare.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 7.....</i>	<i>10</i>
<i>Competenze per la determinazione a contrattare.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 8.....</i>	<i>11</i>
<i>L'ufficio contratti.....</i>	<i>11</i>
TITOLO III.....	11
MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE.....	11
<i>Art. 9.....</i>	<i>11</i>
<i>Scelta del contraente.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 10.....</i>	<i>13</i>
<i>Forme di Pubblicità.....</i>	<i>13</i>
CAPO I.....	15

PUBBLICI INCANTI OD ASTA PUBBLICA.....	15
<i>Art. 11</i>	<i>15</i>
<i>Il procedimento</i>	<i>15</i>
<i>Art. 12</i>	<i>16</i>
<i>I metodi.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 13</i>	<i>16</i>
<i>L'asta.....</i>	<i>16</i>
CAPO II.....	17
LA LICITAZIONE PRIVATA.....	17
<i>Art. 14</i>	<i>17</i>
<i>Il procedimento</i>	<i>17</i>
<i>Art. 15</i>	<i>17</i>
<i>Il bando di gara.....</i>	<i>17</i>
<i>Art. 16</i>	<i>18</i>
<i>Domande di partecipazione.....</i>	<i>18</i>
<i>Art. 17.....</i>	<i>18</i>
<i>La eventuale prequalificazione dei concorrenti</i>	<i>18</i>
<i>Art. 18</i>	<i>18</i>
<i>L'invito alla licitazione privata.....</i>	<i>18</i>
<i>Art. 19</i>	<i>19</i>
<i>Rilascio copie documenti tecnici</i>	<i>19</i>
<i>Art. 20</i>	<i>19</i>
<i>Le associazioni temporanee d'impresa ed i consorzi.....</i>	<i>19</i>
<i>Art. 21</i>	<i>20</i>
<i>L'offerta</i>	<i>20</i>
<i>Art. 22</i>	<i>21</i>
<i>Modalità per l'invio delle offerte.....</i>	<i>21</i>
<i>Art. 23</i>	<i>21</i>
<i>Tornate di gare.....</i>	<i>21</i>
<i>Art. 24</i>	<i>21</i>
<i>I metodi di gara.....</i>	<i>21</i>
<i>Art. 25</i>	<i>22</i>
<i>Le modalità della gara.....</i>	<i>22</i>
<i>Art. 26</i>	<i>23</i>

<i>Comunicazione all'impresa aggiudicataria.....</i>	<i>23</i>
<i>Art. 27</i>	<i>23</i>
<i>La pubblicazione dell'esito delle gare</i>	<i>23</i>
<i>Art. 28</i>	<i>23</i>
<i>Norme di garanzia.....</i>	<i>23</i>
<i>Art. 29</i>	<i>24</i>
<i>Le commissioni di gara per le aste pubbliche e per le licitazioni private.....</i>	<i>24</i>
CAPO III.....	24
L'APPALTO-CONCORSO DI OPERE PUBBLICHE	24
<i>Art. 30</i>	<i>24</i>
<i>Il procedimento.....</i>	<i>24</i>
<i>Art. 31</i>	<i>24</i>
<i>Bando, avviso ed invito alla gara</i>	<i>24</i>
<i>Art. 32</i>	<i>25</i>
<i>Le procedure di gara.....</i>	<i>25</i>
<i>Art. 33</i>	<i>25</i>
<i>Aggiudicazione.....</i>	<i>25</i>
<i>Art. 34</i>	<i>26</i>
<i>Le commissioni per gli appalti-concorso e per la concessione di opere pubbliche.....</i>	<i>26</i>
<i>Art. 35</i>	<i>26</i>
<i>Le commissioni per gli appalti-concorso, per le concessioni di servizi e forniture e per aste pubbliche e licitazioni private per appalti intersettoriali di rilevante complessità tecnica.....</i>	<i>26</i>
CAPO IV.....	27
LA TRATTATIVA PRIVATA	27
<i>Art. 36</i>	<i>27</i>
<i>La trattativa privata.....</i>	<i>27</i>
<i>Art. 37</i>	<i>29</i>
<i>Le gare informali</i>	<i>29</i>
<i>Art. 38</i>	<i>31</i>
<i>Verbale della gara ufficiosa.....</i>	<i>31</i>
<i>Art. 39</i>	<i>31</i>
<i>Modalità di effettuazione delle spese minute ed urgenti.....</i>	<i>31</i>
TITOLO IV.....	31

LA CONCESSIONE	31
<i>Art. 40</i>	32
<i>La concessione di sola costruzione e di costruzione ed esercizio</i>	32
<i>Art. 41</i>	33
<i>La concessione di servizi</i>	33
TITOLO V	34
BENI E SERVIZI	34
<i>Art. 42</i>	34
<i>Determinazione a trattare</i>	34
<i>Art. 43</i>	34
<i>Forniture di beni e servizi</i>	34
<i>Art. 44</i>	35
<i>Bando di gara per le acquisizioni di beni e servizi</i>	35
<i>Art. 45</i>	35
<i>L'invito alla gara</i>	35
<i>Art. 46</i>	36
<i>La commissione per gli appalti concorso</i>	36
<i>Art. 47</i>	36
<i>Procedure di prequalificazione e di gara</i>	36
TITOLO VI	36
IL CONTRATTO	36
<i>Art. 48</i>	36
<i>Documentazione antimafia</i>	36
<i>Art. 49</i>	37
<i>Deposito spese contrattuali</i>	37
<i>Art. 50</i>	37
<i>Cauzione</i>	37
<i>Art. 51</i>	38
<i>Contratti a trattativa privata</i>	38
<i>Art. 52</i>	38
<i>Stipulazione dei contratti</i>	38
<i>Art. 53</i>	39
<i>Responsabilità dell'esecuzione del contratto</i>	39
<i>Art. 54</i>	39

Integrità del contratto.....	39
Art. 55.....	40
L'ufficio rogante.....	40
Art. 56.....	40
I diritti di segreteria.....	40
Art. 57.....	41
L'imposta di bollo.....	41
Art. 58.....	41
La registrazione.....	41
Art. 59.....	41
L'interpretazione dei contratti.....	41
Art. 60.....	42
Esclusione dalla contrattazione.....	42
TITOLO VII.....	42
CONVENZIONI URBANISTICHE.....	42
Art. 61.....	42
Convenzioni urbanistiche.....	42
Art. 62.....	43
Deliberazione di approvazione della convenzione.....	43
TITOLO VIII.....	43
IL COLLAUDO.....	43
Art. 63.....	44
Il collaudo e la sua effettuazione.....	44
TITOLO IX.....	45
MODALITA' PER L'ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI.....	45
Art. 64.....	45
Alienazione di beni immobili.....	45
TITOLO X.....	45
ANAGRAFE DEI FORNITORI E DEGLI APPALTATORI.....	45
Art. 65.....	46
Istituzione dell'anagrafe dei fornitori e degli appaltatori.....	46
Art. 66.....	47
Aggiornamento dell'anagrafe.....	47
TITOLO XI.....	47

NORME FINALI	47
Art. 67	47
La normativa C.E.E. statale e regionale	47
Art. 68	48
Abrogazione norme previgenti	48
Art. 69	48
Rinvio alle leggi ed ai Regolamenti	48
Art. 70	48
Entrata in vigore e diffusione del regolamento	48

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

I principi

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dell'ordinamento giuridico, della normativa statutaria ed europea l'attività amministrativa volta alla instaurazione e allo svolgimento dei rapporti negoziali con soggetti terzi.
2. L'attività contrattuale del Comune si ispira ai criteri di imparzialità, pubblicità, trasparenza, economicità, efficienza, efficacia e responsabilità al fine di perseguire, nel miglior modo, gli obiettivi prefissati dall'Ente.
A tale riguardo, in tutti i casi in cui debbano essere instaurati rapporti negoziali, salvo il caso in cui ciò sia impedito dalla particolare natura del rapporto stesso, devono essere utilizzate metodologie e strumenti atti a consentire la comparazione delle offerte, la ricerca delle condizioni più convenienti e la partecipazione, in posizione di parità alle fasi precontrattuali dei soggetti aventi i requisiti richiesti per tale partecipazione.
3. L'azione amministrativa deve essere volta ai principi delle libertà delle forme, salvo il rispetto di specifiche norme a carattere imperativo.
4. Sono applicabili gli istituti giuridici predisposti per i soggetti privati nei casi in cui esistano i presupposti fissati dalla normativa pubblicistica.
5. In aggiunta al presente regolamento, che ha portata generale, sono emanati regolamenti settoriali per snellire ulteriormente le procedure e per delineare con completezza la ripartizione delle competenze anche in relazione alla natura e al significato in termini qualitativi e quantitativi di singole fattispecie: in tali casi le disposizioni dei Regolamenti settoriali - Regolamento del servizio di Economato e Provveditorato, Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi da eseguirsi in economia, Regolamento per la disciplina degli incarichi extra ufficio - prevalgono sulle norme del presente regolamento.

Art. 2

Campo di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento si applica ai contratti di qualsiasi specie, natura e forma posti in essere dal Comune nello svolgimento di qualsivoglia attività dalla quale derivi un'entrata o una spesa.

Sono assoggettati alla disciplina della presente normativa anche i contratti ad oggetto pubblico per quanto concerne la disciplina degli aspetti patrimoniali.

2. Non sono disciplinate dal presente Regolamento le convenzioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui al T.U.E.L. n. 267/00.

Art. 3

Pattuizioni generali

1. I contratti devono avere termini e durata certi e non sono suscettibili di rinnovo tacito. E' escluso il pagamento degli interessi e provvigioni a favore di fornitori e di imprenditori sulle somme da loro anticipate per l'esecuzione del contratto, salvo diversa pattuizione preventiva.

2. E' vietata la cessione del contratto.

3. Nessuna prestazione può essere artificiosamente suddivisa in più contratti al fine di eludere la applicazione delle norme del presente Regolamento.

Art. 4

Doveri di legge

1. L'Amministrazione Comunale si impegna a richiamare espressamente nei contratti di appalto per lavori, servizi e forniture l'obbligo del contraente di:

- attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del contratto, integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore e provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 18, comma 7 della legge n. 55 del 19 marzo 1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

- predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al comma 8 della legge n. 55/1990.

TITOLO II COMPETENZE

Art. 5

Competenze del Segretario generale in materia di contratti

1. Il Segretario generale o chi legalmente lo sostituisce, avvalendosi dell'ufficio contratti: roga tutti contratti nei quali l'Ente è parte ai sensi del T.U.E.L. n. 267/00; e tiene il Repertorio dei contratti comunale curandone i conseguenti adempimenti.

Art. 6

La determinazione a contrattare

1. La proposta di determinazione a contrattare deve essere corredata dai pareri prescritti in via generale, nonché di ogni altro parere richiesto o previsto dall'ordinamento per le fattispecie progettuali direttamente o indirettamente riconducibili al progetto in esame.
2. Sono elementi necessari da prevedere nella determinazione, oltre al fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto dello stesso, la forma e le clausole ritenute essenziali, nonché:
 - l'espressa approvazione dell'intervento di spesa che lo stesso comporta;
 - le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni pubbliche e le ragioni che ne sono alla base.
3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi senza preventiva assunzione di spesa è regolarizzata, a pena di decadenza, con deliberazione di sanatoria della Giunta Comunale entro 30 giorni e comunque entro il 31/12 dell'anno in corso.

Art. 7

Competenze per la determinazione a contrattare

1. La determinazione a contrattare è di competenza del Dirigente dell'Area competente per materia.
2. Il Direttore generale adotta le determinazioni che rientrano nelle competenze dei Dirigenti qualora costoro, benché sollecitati in forma scritta, non vi provvedano entro i termini assegnati.

3. Il Dirigente diventa, di norma, responsabile dell'intero procedimento e dei provvedimenti conseguenti, salvo assegnazione per fasi del procedimento stesso, ai sensi della Legge 241/1990, a collaboratori. La determinazione a contrattare può indicare un responsabile del procedimento diverso dall'adottante della determinazione stessa.

Art. 8

L'ufficio contratti

1. Per l'esercizio delle funzioni previste dal presente regolamento, ad esclusione della determinazione a contrattare, ci si avvale dell'Ufficio contratti cui sono affidati tutti gli adempimenti relativi ai contratti del Comune.

2. Per assicurare la massima semplificazione delle procedure il Responsabile dell'ufficio contratti, nell'ambito degli indirizzi generali fissati dal presente regolamento e delle disposizioni impartite dal competente Dirigente dell'Area, provvede a corrispondere con i soggetti esterni per assicurare il perfezionamento della documentazione e gli atti e per ogni altro adempimento di carattere esecutivo.

TITOLO III

MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 9

Scelta del contraente

1. Le modalità di scelta del contraente sono costituite dai seguenti procedimenti:

- a) pubblici incanti od asta pubblica;
- b) licitazione privata;
- c) appalto-concorso;
- d) trattativa privata;
- e) concorso di progettazione.

2. Nella classificazione dei procedimenti di cui al comma precedente si fa riferimento alla terminologia seguente:

- a) **PROCEDURE APERTE** - ogni impresa interessata può presentare offerta;
- b) **PROCEDURE RISTRETTE** - sono accoglibili soltanto le offerte delle imprese invitate dal Comune; per gli appalti di opere pubbliche sono invitate tutte le Imprese idonee che ne hanno fatto richiesta;
- c) **PROCEDURE NEGOZIALI** - il Comune consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di esse i termini del contratto;
- d) **CONCORSO DI PROGETTAZIONE** - il Comune sceglie un piano od un progetto, selezionati da una Commissione giudicatrice in base ad una gara.

3. Si definiscono anche ai fini della loro utilizzazione nelle previsioni effettuate dal presente regolamento:

- a) **BANDO DI GARA** - l'atto mediante il quale il Comune indice un appalto;
- b) **AVVISO DI GARA** - l'atto mediante il quale il Comune dà pubblica notizia nelle forme di legge dell'appalto di cui al bando previsto dalla lettera a);
- c) **INVITO ALLA GARA** - l'atto mediante il quale il Comune invita formalmente le imprese prescelte a presentare le offerte.

4. Quando la spesa relativa alle opere e forniture oggetto dell'appalto è finanziata con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, nel bando, nell'avviso e nell'invito alla gara saranno inserite le precisazioni richieste dalla legge e dal relativo Decreto del Ministro del Tesoro.

5. Nel bando di gara per gli appalti di opere pubbliche devono essere indicate le categorie richieste per l'accesso delle Imprese alla gara, nonché le parti dell'opera scorporabili, con relativi importi. In particolare deve essere indicata una sola categoria prevalente. Ove sussistano comprovati motivi tecnici, indicati in sede di progetto, può essere richiesta l'iscrizione anche in altre categorie.

pubblicazione su un quotidiano a carattere nazionale e B.U.R.L., oltre che all'Albo Pretorio e sito web comunale.

Per importi inferiori a 50.000,00= euro la forma di pubblicita' che verra seguita e' quella della pubblicazione del bando all'albo pretorio e al sito Web.

6. In materia di appalti di forniture per importi superiori ad € 200.000 si applica la previsione di cui all'art. 5 - comma 7 - del D. Lgs. 358/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per appalti superiori a Euro 50.000,00 in caso di mancata attuazione di convenzioni-quadro definite dalla CONSIP SpA si applica la procedura di cui al precedente comma 5 del presente articolo.

Per forniture comunque inferiori ad Euro 100.000,00 ma superiori a Euro 50.000,00 si applicheranno le prescrizioni di cui al precedente comma 6.

7. Per la pubblicita' dell'avviso di esito di gara si provvede attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio e mediante Sito web comunale.

8. Le modalita' delle pubblicazioni saranno contenute nel bando di gara.

Art. 10
Forme di Pubblicità

1. Nel campo dei lavori pubblici verranno applicate le disposizioni di cui all'art. 80 del D.P.R. 554/99.

2. Ai fini del comma 9 del summenzionato art. 80 del D.P.R. 554/99 quando l'importo per lavori è inferiore a Euro 50.000,00 ma superiore a Euro 10.000,00, la pubblicazione del bando di gara viene effettuata all'Albo Pretorio del Comune e sul sito web comunale.

3. Per importi di lavori superiori a 50.000,00= euro ma inferiori a Euro 100.000,00 la pubblicità sarà garantita mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, sul sito web comunale e B.U.R.L..

Per importi superiori a 100.000,00=euro e fino a 500.000,00= euro si procederà ad effettuare la pubblicità a mezzo albo pretorio, Sito Web, Burl, e due quotidiani a carattere regionale.

Per importi superiori a 500.000,00= euro e fino a 1.000.000,00= euro si procederà ad effettuare la pubblicità a mezzo albo pretorio, Sito Web, Burl, e due quotidiani a carattere nazionale .

Per importi superiori a 1.000.000,00= euro e fino a 5.000.000,00= euro si procederà ad effettuare la pubblicità a mezzo albo pretorio, Sito Web, Burl, due quotidiani a carattere nazionale e Gazzetta ufficiale .

Per importi superiori a 5.000.000,00= euro si procederà ad effettuare la pubblicità a mezzo albo pretorio, Sito Web, Burl, due quotidiani a carattere nazionale e Gazzetta della Comunità Europea .

CAPO I
PUBBLICI INCANTI OD ASTA PUBBLICA

Art. 11

Il procedimento

1. I pubblici incanti od asta pubblica costituiscono il procedimento con il quale l'Amministrazione rende pubblicamente noto l'oggetto e le condizioni del contratto a cui intende addivenire, riceve le offerte dei concorrenti ed accetta come contraente colui che ha presentato l'offerta migliore.
2. Le fasi della procedura di asta pubblica sono le seguenti:
 - a) adozione della determinazione a contrattare che approva il metodo di gara;
 - b) pubblicazione del bando (o avviso) di gara;
 - c) effettuazione dell'incanto e aggiudicazione provvisoria o definitiva, mediante determinazione;
 - d) eventuale adozione da parte della Giunta Comunale della deliberazione di correzione delle operazioni di gara per vizi rilevati successivamente all'aggiudicazione, di decisione sulle contestazioni relative alle operazioni di gara sollevate successivamente all'aggiudicazione.
3. Il bando di gara è l'atto fondamentale della procedura dell'asta pubblica e le sue condizioni costituiscono le regole che disciplinano l'effettuazione della gara.
4. Il bando di gara è redatto sulla base delle norme di legge in vigore, della determinazione a contrattare e degli elementi tecnici desunti dagli atti approvati dal competente organo comunale. Il bando di gara costituisce l'invito a presentare offerte alle condizioni nello stesso previste; esso deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità. Il bando di gara è firmato dal Dirigente competente e approvato con determinazione.
5. La pubblicazione obbligatoria del bando di gara è effettuata nei termini e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti ed in particolare secondo i termini previsti dalle direttive C.E.E. per gli appalti assoggettati a tali discipline e dalle altre disposizioni nazionali e regionali per gli appalti assoggettati a quest'ultime.

6. Per le aste pubbliche che hanno per oggetto alienazione di beni di particolare valore ed appalto di opere e servizi di consistente importo, il competente Dirigente, nella determinazione a contrattare, individua le forme di pubblicità.

Art. 12

I metodi

1. L'asta pubblica viene effettuata normalmente per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nell'avviso d'asta.
2. Per le gare relative ad appalti di opere pubbliche si segue il criterio del massimo ribasso o del prezzo più basso per prezzi unitari (nei casi e secondo le procedure previste per ognuno di essi dalle norme di legge in vigore). Per quanto riguarda l'esclusione delle offerte anomale si applica la disciplina prevista dalla legge.

Art. 13

L'asta

1. L'asta deve essere tenuta nel luogo, giorno ed ora e con il metodo stabiliti nel bando.
2. Le offerte devono essere spedite mediante raccomandata postale A.R. indirizzata al Comune e devono pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 12,00 del giorno non festivo precedente la gara. Nel giorno, ora e luogo stabiliti, in pubblica seduta, il Presidente della Commissione di gara procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte e, applicando il metodo stabilito dal bando, aggiudica definitivamente l'appalto o il bene oggetto della gara all'Impresa vincitrice.
3. Nel caso sia stata riscontrata incongruità o anomalie tra le offerte, ed il bando non preveda l'esclusione automatica delle offerte incongrue o anomale, ed occorra pertanto richiedere alle Imprese le relative giustificazioni, il Presidente aggiudica provvisoriamente l'appalto o il bene oggetto della gara. Provvede all'aggiudicazione definitiva previo accertamento della congruità delle giustificazioni fornite. Le decisioni relative all'aggiudicazione sono comunicate al concorrente aggiudicatario ed al concorrente che segue nella graduatoria delle offerte valide, entro 10 giorni dall'aggiudicazione definitiva.

CAPO II LA LICITAZIONE PRIVATA

Art. 14

Il procedimento

1. La licitazione privata è una gara a concorso limitato, alla quale partecipano le imprese che, avendone fatta richiesta e possedendo i requisiti previsti dal bando, sono state invitate dal Comune.

2. Le fasi essenziali del procedimento, regolate dalle disposizioni di leggi vigenti, sono le seguenti:

- a) adozione della determinazione a contrattare che approva il metodo di gara;
- b) pubblicazione del bando di gara;
- c) presentazione delle domande di partecipazione ed eventuale prequalificazione dei richiedenti;
- d) diramazione dell'invito ai richiedenti ammessi alla gara;
- e) invio delle offerte e documentazione da parte dei concorrenti;
- f) procedure di gara con verifica dei documenti, ammissioni ed esclusione dell'offerta, aggiudicazione provvisoria o definitiva, mediante determinazione;
- g) correzione delle operazioni di gara per vizi rilevati successivamente all'aggiudicazione, decisione sulle contestazioni relative alle operazioni di gara sollevate successivamente all'aggiudicazione, annullamento o revoca della aggiudicazione.

Art. 15

Il bando di gara

1. Il bando di gara per le licitazioni private è redatto con l'osservanza delle norme di legge in vigore.

2. Il bando di gara è firmato dal Dirigente dell'Area competente.

3. Le modalità ed i termini per le pubblicazioni obbligatorie del bando e dell'avviso di gara sono fissati dalla legge in relazione all'importo dell'appalto, nonché dal presente Regolamento.

2. Entro le ore 12,00 del giorno non festivo precedente la gara, il plico contenente la documentazione richiesta e l'offerta deve pervenire al Comune - Ufficio Protocollo, a pena di esclusione dalla gara. Il termine predetto è perentorio e le offerte che perverranno dopo la scadenza dello stesso non sono ammesse alla gara.
3. I termini prescritti dalle norme di legge in vigore per la presentazione delle offerte si intendono liberi e cioè computati escludendo sia il giorno di spedizione della lettera di invito sia quello previsto per la presentazione delle offerte.
4. La lettera di invito contiene le prescrizioni del bando, specifica le cause di nullità dell'offerta e contiene le ulteriori informazioni utili per la conoscenza delle condizioni contrattuali.

Art. 19

Rilascio copie documenti tecnici

1. Con esplicito avviso contenuto nell'invito alla gara viene precisato l'Ufficio presso il quale le Imprese invitate devono prendere visione del progetto e degli atti tecnici annessi.
2. Ai rappresentanti delle Imprese invitate od ai loro delegati viene rilasciata copia di tutti gli atti ammessi in visione, previo versamento del rimborso spese. Viene rilasciata altresì, per l'appalto di lavori, una attestazione di avvenuta visione del progetto e del luogo di esecuzione.
3. Il personale preposto al rilascio delle copie degli atti e degli attestati, e quello che viene a conoscenza dei nominativi delle Imprese invitate nonché di quelle che hanno richiesto le documentazioni di cui al precedente comma è vincolato al segreto d'ufficio.

Art. 20

Le associazioni temporanee d'impresa ed i consorzi

1. L'Associazione temporanea d'impresa, definitiva anche "raggruppamento" o "riunione", sussiste tutte le volte che singole imprese, associandosi temporaneamente, intendono partecipare collettivamente ad una gara.
2. Nel bando di gara deve essere espressamente indicato che le imprese sono ammesse a partecipare alle gare, oltre che singolarmente, anche riunite in Associazioni temporanee od in consorzio.

3. Sono ammesse a presentare offerte, imprese riunite che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprime l'offerta in nome e per conto delle mandanti, nonché consorzi di cooperative di produzione e di lavoro. Non è consentito che una stessa impresa possa partecipare ad una gara contemporaneamente quale Impresa singola o consorziata e quale membro di associazione temporanea o di consorzio, né essere parte di più raggruppamenti, pena l'esclusione dell'Impresa stessa e del raggruppamento o dei raggruppamenti o del consorzio di cui l'Impresa fa parte.

Art. 21

L'offerta

1. All'offerta si applicano i principi generali in materia di manifestazioni di volontà nei rapporti obbligatori.
2. Essa deve indicare chiaramente, pena la inammissibilità, il prezzo offerto ovvero la percentuale di ribasso o di aumento offerta rispetto al prezzo-base fissato dall'Amministrazione, secondo quanto richiesto dal bando di gara.
3. Il prezzo offerto o la percentuale di ribasso od aumento offerta devono essere indicati, oltre che in cifre anche in lettere. Nel caso di discordanza fra le due indicazioni, sarà ritenuta valida quella più favorevole per l'Amministrazione. Sono vietate abrasioni e correzioni, salvo che quest'ultime siano chiaramente confermate con postilla approvata e sottoscritta.
4. L'offerta è segreta. Essa deve essere formulata per iscritto e deve inoltre corrispondere ai seguenti requisiti:
 - a) redatta in carta bollata;
 - b) sottoscritta personalmente dal titolare della Impresa offerente o, nel caso si tratti di società, da chi ne ha la rappresentanza legale, o da persona legalmente autorizzata a provvedere in vece loro;
 - c) inserita in busta chiusa e sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura. La stessa deve essere inserita nel plico contenente i documenti richiesti nella lettera d'invito per l'ammissione alla gara.

Art. 22

Modalità per l'invio delle offerte

1. E' obbligatorio l'invio del plico contenente l'offerta ed i documenti a mezzo raccomandata postale A.R. L'uso di altre forme di spedizione, salvo che le stesse siano espressamente consentite dall'invito, comporta l'esclusione dalla gara.
2. Il plico che comprende la documentazione e la busta dell'offerta, deve essere chiuso e sigillato con ceralacca e firma sui lembi di chiusura.
3. Il plico deve recare l'indicazione della ragione sociale e l'indirizzo della ditta concorrente e la precisazione dell'oggetto e della data della gara alla quale la medesima intende partecipare.

Art. 23

Tornate di gare

1. Nel caso che l'Amministrazione proceda a tornate di gare di appalto da effettuarsi contemporaneamente, la documentazione richiesta per ogni singola gara può essere presentata anche una sola volta, da parte dell'impresa invitata a più di una gara.
2. La documentazione è allegata all'offerta relativa alla gara di importo più elevato fra quelle alle quali l'impresa concorre.
3. Di detta circostanza deve essere resa dichiarazione esplicita in tutte le gare cui l'impresa partecipa omettendo la documentazione.

Art. 24

I metodi di gara

1. Le licitazioni private sono effettuate normalmente con i seguenti metodi, secondo le procedure previste per ognuno di essi dalle norme di legge in vigore:
 - a) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nell'avviso di gara, senza prefissione di alcun limite di ribasso;
 - b) mediante offerta di prezzi unitari.
2. Per le licitazioni private relative ad appalti di opere pubbliche si segue il criterio del massimo ribasso o del prezzo più basso (nei casi e secondo le procedure previste per ognuno di essi dalle norme di legge in vigore).

3. Per quanto riguarda l'esclusione delle offerte anomale si applica la disciplina prevista dalla legge.

4. Per l'aggiudicazione delle concessioni di costruzione e gestione si segue il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 25

Le modalità della gara

1. La licitazione privata ha luogo, nel giorno ed ora prestabiliti, in idoneo locale presso la sede comunale, aperto ai rappresentanti o incaricati delle imprese partecipanti e, in generale, al pubblico, che vi ha libero accesso.

2. All'ora stabilita nella lettera d'invito il Presidente della Commissione di gara, alla presenza degli altri componenti della Commissione, con l'assistenza di un segretario verbalizzante, dichiara aperta la licitazione.

Dà quindi notizia delle offerte che sono pervenute nel termine prescritto, che vengono ammesse al successivo esame, e di quelle pervenute fuori termine che, effettuate le opportune verifiche, vengono escluse dalla gara.

3. Il Presidente procede all'apertura dei plichi limitatamente alle offerte ammesse, effettuando l'esame della regolarità dei documenti richiesti. A conclusione favorevole dello stesso il Presidente dichiara l'ammissione dell'offerta.

4. In caso di omissione, incompletezza e/o imperfezione dei documenti richiesti nell'invito alla gara, che secondo quanto prescritto dal predetto invito comportino l'esclusione del concorrente, queste vengono immediatamente rese note ai presenti. Eventuali eccezioni mosse dal rappresentante o incaricato dell'impresa interessata al momento dell'esclusione vengono immediatamente esaminate, facendo constare a verbale la decisione definitiva o se necessario, esaminate previa sospensiva della gara, in momenti o giorni predeterminati dal Presidente.

5. Le buste contenenti le offerte delle imprese non ammesse alla gara per irregolarità della documentazione sono mantenute sigillate.

6. Ultimato l'esame dei documenti il Presidente riepiloga ad alta voce le imprese ammesse alla gara e procede all'apertura delle buste contenenti le offerte.

7. Per ciascuna offerta il Presidente, dopo aver verificato la regolarità della firma, dà lettura delle condizioni nella stessa proposte. Conclusa l'apertura delle buste e la lettura

delle offerte il Presidente, applicando il metodo di gara stabilito nella lettera di invito, aggiudica definitivamente l'appalto all'impresa vincitrice. Nel caso sia stata riscontrata incongruità o anomalia tra le offerte e il bando non preveda l'esclusione automatica delle offerte incongrue o anomale, ed occorra pertanto richiedere alle imprese le relative giustificazioni, il presidente aggiudica provvisoriamente l'appalto. Provvederà all'aggiudicazione definitiva a seguito della congruità delle giustificazioni fornite.

Art. 26

Comunicazione all'impresa aggiudicataria

1. L'Ufficio Contratti comunica entro 10 giorni dalla aggiudicazione definitiva l'esito della gara all'aggiudicatario ed al concorrente che segue nella graduatoria delle offerte valide.
2. L'aggiudicatario deve presentare, entro 10 giorni dalla predetta comunicazione, la documentazione attestante il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione alla gara.

Art. 27

La pubblicazione dell'esito delle gare

1. L'Ufficio Contratti espone in apposita bacheca, dopo l'espletamento di ogni gara, i risultati della gara stessa, con l'elenco delle imprese partecipanti, indicando il sistema di aggiudicazione adottato, l'elenco delle imprese invitate alla gara e l'indicazione delle relative offerte, nonché l'indicazione dell'impresa aggiudicataria.
2. La pubblicazione viene effettuata all'Albo Pretorio del Comune, nonché su altre fonti di informazione, se e nei modi previsti dalla legge.

Art. 28

Norme di garanzia

1. Le disposizioni che disciplinano le modalità di gara, risultanti dalla legge, dal presente regolamento, dal capitolato e dall'avviso di gara, non sono derogabili, in quanto poste nell'interesse del corretto svolgimento della gara.
2. I motivi di nullità sono espressamente indicati nell'invito alla gara.

Art. 29

Le commissioni di gara per le aste pubbliche e per le licitazioni private

1) La Commissione di gara per le aste pubbliche e per le licitazioni private è così composta:

- 1) Dirigente dell' Area competente per materia – Presidente, membro di diritto.
- 2) Responsabile del procedimento – Componente con funzioni di segretario e membro di diritto.
- 3) Funzionario del Servizio competente per materia o altro dipendente di categoria D - Componente.

Un esperto esterno se richiesto dal dirigente o dal direttore generale .

In ogni caso dovrà essere sempre assicurato alla commissione il numero dispari.

In caso di appalti intersettoriali la Commissione verrà integrata con la presenza del Dirigente dell' Area interessata dall'appalto.

Per la legalità delle sedute è necessaria la presenza di tutti i membri.

Il verbale è firmato da tutti i componenti la Commissione e redatto dal segretario.

Le procedure relative alla nomina della commissione di cui sopra sono attribuite alla competenza del dirigente del servizio Appalti.

CAPO III

L'APPALTO-CONCORSO DI OPERE PUBBLICHE

Art. 30

Il procedimento

1. L'appalto concorso è una gara a procedura ristretta nella quale l'impresa partecipante, in base alla richiesta formulata dall'Amministrazione giudicatrice, compila il progetto dell'opera ed indica le condizioni e i prezzi in base ai quali è disposta ad eseguirla.
2. Si fa luogo ad appalto-concorso di opere pubbliche nei casi previsti dalla legge con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 31

Bando, avviso ed invito alla gara

1. Per il bando, avviso ed invito alla gara e le procedure di prequalificazione, ammissione od esclusione dei concorrenti dalla gara, si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 e seguenti del presente regolamento, tenuto conto delle particolari modalità con le quali la legge disciplina l'appalto-concorso.

2. Le imprese partecipanti, in base alla richiesta formulata dal Comune, compilano il progetto e specificano le condizioni e i prezzi in relazione ai quali sono disposte ad eseguire la prestazione.

3. Nessun compenso o rimborso è dovuto in relazione ai progetti presentati.

Art. 32

Le procedure di gara

1. Le modalità di costituzione della Commissione comunale per gli appalti-concorso sono fissate dai successivi artt. 34 e 35.

2. La Commissione di cui al 1° comma, è integrata dalla Giunta Comunale solo se in presenza di componenti esterni - esperti richiesti dal Dirigente.

3. La Commissione è pienamente autonoma nel fissare preliminarmente le modalità ed i criteri per il suo funzionamento.

4. La Commissione, al termine dei lavori, formula una graduatoria dalla quale risulta l'ordine di merito dei concorrenti.

5. La Commissione può anche concludere che nessuno dei progetti e delle offerte presentati siano meritevoli di essere prescelti; in tal caso è tenuta, per ogni offerta, ad esporre dettagliatamente le valutazioni e le considerazioni specifiche che hanno portato a tale conclusione.

Art. 33

Aggiudicazione

1. Il Presidente della Commissione trasmette alla Giunta il verbale dal quale risulta lo svolgimento e l'esito dei lavori dalla stessa effettuati e la valutazione conclusiva espressa dalla Commissione, solo in presenza di spese che impegnano bilanci futuri per l'acquisto di beni e servizi.

2. Qualora l'Amministrazione ritenga di fare proprie le valutazioni e di dare corso alla esecuzione dei lavori, vi provvede mediante apposito provvedimento.

3. L'Amministrazione senza entrare nel merito del giudizio tecnico della Commissione, può valutare discrezionalmente le rispondenze dei risultati dell'appalto-concorso in relazione alle proprie finalità, decidendo invece in base a precisa motivazione e con provvedimento, di non dare corso all'appalto medesimo.

Art. 34

Le commissioni per gli appalti-concorso e per la concessione di opere pubbliche

1. La Commissione per la scelta del contraente per gli appalti-concorso e per la concessione di opere pubbliche è disciplinata dalla legge.
2. In mancanza di specifica disciplina di legge, si applica il successivo art. 35.

Art. 35

Le commissioni per gli appalti-concorso, per le concessioni di servizi e forniture e per aste pubbliche e licitazioni private per appalti intersettoriali di rilevante complessità tecnica.

1. La Commissione per la scelta del contraente è comune, come composizione per l'appalto-concorso, per la concessione di servizi e forniture e per aste pubbliche e licitazioni private per appalti intersettoriali di rilevante complessità tecnica.

La Commissione, che deve comunque garantire il numero dispari dei componenti, si compone di:

1. Dirigente dell'Area competente per materia – Presidente, membro di diritto.
2. Responsabile del procedimento – Componente con funzioni di segretario e membro di diritto.
3. Funzionario del Servizio competente per materia o altro dipendente di categoria D - Componente

In caso di appalti intersettoriali la Commissione verrà integrata con la presenza del Dirigente dell'Area interessato dall'appalto

MEMBRI ESPERTI:

fino ad un massimo di n. 2 membri, in relazione all'importanza e particolarità della gara, scelti tra funzionari/dirigenti del Comune, docenti universitari, esperti della Pubblica Amministrazione o liberi professionisti, particolarmente competenti nella specifica materia oggetto dell'appalto.

2. La nomina della Commissione è di competenza della Giunta comunale.

La Commissione, così come sopra composta, esplica il suo mandato fino al compimento dei lavori.

3. Per la legalità delle adunanze è necessaria la presenza di tutti i membri.
4. Le sedute della Commissione inerenti le valutazioni dei progetti non sono pubbliche. Le votazioni sono rese in forma palese.

3. Per la legalità delle adunanze è necessaria la presenza di tutti i membri.
4. Le sedute della Commissione inerenti le valutazioni dei progetti non sono pubbliche. Le votazioni sono rese in forma palese.
5. La Commissione è pienamente autonoma nel fissare preliminarmente le modalità ed i criteri per il suo funzionamento.
6. La Commissione conclude i suoi lavori esprimendo il parere in merito all'aggiudicazione. La Commissione può anche esprimere parere che nessuno dei progetti e delle offerte presentate è meritevole di essere prescelto.
7. La Commissione dovrà esprimere dettagliatamente, per ogni offerta, le valutazioni e considerazioni specifiche a ciascuna di esse relative.
8. Ai membri esperti esterni della Commissione compete, oltre al rimborso spese, un gettone di presenza, da determinarsi da un minimo di Euro 77,00 ad un massimo di Euro 155,00, dal Dirigente che presiede la gara, avuto riguardo alla complessità tecnica dell'esperita procedura. Di ciò viene data notizia agli interessati contestualmente alla comunicazione dell'avvenuta nomina a componente della procedura di gara.

CAPO IV

LA TRATTATIVA PRIVATA

Art. 36

La trattativa privata

1. Il Comune procede alla scelta del contraente a trattativa privata solo in casi eccezionali e motivati, previo esperimento di una documentata indagine di mercato, nel rispetto delle norme vigenti e nel rispetto delle prescrizioni previste in materia dalle Convenzioni-quadro definite dalla CONSIP SpA, quando:

- a) l'asta pubblica o la licitazione privata sia andata deserta o si abbiano fondate prove che ove si sperimentassero andrebbero deserte;
- b) l'urgenza imperiosa dei lavori, acquisti o forniture di beni e servizi sia tale da consentire i tempi prescritti per l'asta o la licitazione privata; le ragioni dell'urgenza, dovute ad eventi imprevedibili da parte dell'Amministrazione, non devono essere imputabili all'Amministrazione stessa,

- c) ricorra, per le opere pubbliche, una delle condizioni previste dalla normativa comunitaria in materia di "procedure negoziate" per appalti di opere pubbliche;
- d) ricorra, per le forniture di beni e servizi, una delle condizioni previste dalle normative comunitarie in materia di "procedure negoziate" per appalti di forniture di beni e appalti di servizi;
- e) ricorrano, per l'appalto di lotti successivi di progetti generali esecutivi approvati, le condizioni previste dalle norme di legge in vigore;
- f) per l'affidamento di forniture di arredi, macchine ed attrezzature destinate al completamento, ampliamento e rinnovo parziale di quelle esistenti, qualora sia comprovato il non reperimento sul mercato, fra più fornitori, di prodotti dalle caratteristiche o prestazioni equivalenti e/o compatibili con quelli in dotazione;
- g) per l'effettuazione delle spese minute ed urgenti quali risultano elencate e disciplinate nell'apposito regolamento di economato nonché per forniture di beni e servizi e lavori da eseguirsi in economia e così come previsti dal relativo regolamento;
- h) quando la spesa rientra nei limiti di cui al successivo art. 37 e con le modalità di cui all'articolo stesso;
- i) in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possono essere utilmente seguite le altre procedure per la scelta del contraente previste dalla legislazione vigente;
- l) provviste urgenti da farsi a rischio degli appaltatori in caso di inadempienza o rescissione di contratto o per assicurare il compimento nei termini previsti di forniture e provviste e servizi urgenti;
- m) si debba procedere a lavori complementari non considerati nel contratto originario e resi necessari da circostanze imprevedibili al momento dell'affidamento dell'appalto a condizione che siano inseparabili sotto l'aspetto tecnico ed economico della prestazione principale, ovvero, benché separabili, siano indispensabili per il completamento dei lavori ed il loro valore non superi il 20% dell'importo del contratto originario e la loro realizzazione sia affidata allo stesso contraente dei lavori principali;
- n) si tratti di acquisto di beni, prestazioni di servizi ed esecuzioni di lavori che un solo soggetto è in grado di fornire od eseguire con i requisiti tecnici e il grado

di perfezione richiesto, nonché gli acquisti di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale; altresì, quando la natura o le caratteristiche dei servizi dei beni o dei lavori non permettano il ricorso alla pubblica gara;

o) la procedura di gara risulta eccessivamente onerosa per l'Ente;

p) l'Ente decide di avvalersi di un fornitore già individuato con una procedura di gara propria;

q) i tempi richiesti per la procedura di gara sono incompatibili con quelli di realizzazione o di erogazione del prodotto;

r) si tratti di acquisto, di permuta, di locazione passiva di immobili da destinare ad esigenze di servizio.

2. La determinazione che dispone preventivamente la trattativa privata - salvo il caso di interventi di somma urgenza ed i casi di cui alle lettere g) e h) del comma precedente per quanto attiene alle attribuzioni dei dirigenti - deve essere adeguatamente motivata sia in relazione alle disposizioni di cui al precedente comma 1, sia sotto il profilo della convenienza, efficienza ed efficacia.

3. Per procedere agli acquisti in maniera diretta ed autonoma il Dirigente dell'Area competente adotta il prezzo delle convenzioni quadro definite dalla CONSIP SpA come prezzo da porre a base d'asta al ribasso. Gli atti relativi sono trasmessi al Collegio dei Revisori dell'Ente. Tale trasmissione non costituisce vincolo procedurale, ma meramente specifico obbligo per gli uffici.

4. La determinazione dirigenziale che conclude la fase di negoziazione dà atto della procedura seguita, facendo esplicito riferimento alla attestazione di congruità del prezzo da rilasciarsi da parte del responsabile del servizio competente, nonché del rispetto delle prescrizioni ed adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia.

Art. 37

Le gare informali

1. La trattativa privata mediante gara informale (o ufficiosa) viene espletata nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare, dell'art. 41 del R.D. 23.05.1924. n. 827, nei seguenti casi: interpellando almeno n. 5 ditte (salvo che ne venga dimostrata l'impossibilità) per gli appalti di forniture di beni e servizi.

In caso di appalto di lavori pubblici la gara informale avverrà tra

- almeno n. 5 ditte per gli appalti di lavori pubblici, inferiori o uguale all'importo di 50.000,00= euro;
- almeno 10 ditte per gli appalti di lavori pubblici superiori a 50.000,00= ma inferiori a 100.000,00=
- almeno 15 ditte per gli appalti di lavori pubblici superiori a 100.000,00= ma inferiori a 300.000,00=

Le procedure di gara sono indette senza preliminare determinazione a contrattare, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara, senza necessità di domanda di invito e di norma senza necessità di presentazione della documentazione di rito necessaria per la partecipazione alle gare formali (o ufficiali), al fine di rispettare i criteri di efficacia, efficienza ed economicità che regolano l'attività amministrativa:

a) quando abbiano per oggetto lavori pubblici urgenti, di beni o servizi di importo non superiore a Euro 20.000,00 (IVA esclusa) a condizione che nell'anno in corso non siano stati aggiudicati allo stesso contraente lavori aventi all'oggetto prestazioni identiche o complementari, che, sommati tra loro, superino la predetta somma.

b) quando abbiano per oggetto forniture urgenti di beni o servizi di importo non superiore a Euro 10.000,00 IVA esclusa.

2. L'esame delle offerte o dei progetti viene effettuata dal Dirigente dell'Area. Può essere richiesto alle ditte offerenti di specificare meglio la propria offerta, o di confermarla qualora siano scaduti i termini di validità dell'offerta stessa. Si può ripetere l'esperimento di gara estendendo l'invito ad altre Ditte, anche quando siano pervenute offerte valide, nel caso vi sia motivo di ritenere che potrebbero essere conseguiti prezzi o condizioni più vantaggiosi. Per il predetto motivo si può anche far luogo a gara di miglioria da espletarsi con le stesse formalità e modalità. Si fa comunque luogo a gara di miglioria fra le Ditte che abbiano presentato l'offerta migliore uguale. Nel caso sia stata appaltata una precedente fornitura mediante gara informale, si può affidare per una

sola volta l'ulteriore analoga fornitura alla stessa Ditta aggiudicataria del precedente appalto previo miglioramento della sua offerta.

3. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato dopo che siano trascorsi almeno 7 gg. dalla spedizione della lettera di invito, salvo i casi di motivata urgenza.

4. L'invito alla gara informale viene diramato a tutte le ditte contemporaneamente.

5. Del ricorso al sistema della trattativa privata per importi superiori a Euro 50.000,00 viene data comunicazione alla Sezione Regionale della Corte dei Conti da parte del Dirigente/Responsabile che presiede all'effettuazione della gara.

Art. 38

Verbale della gara ufficiosa

1. Dello svolgimento della gara ufficiosa viene redatto, a cura e firma del Dirigente responsabile competente, il verbale in cui si indicano i nominativi dei soggetti interpellati, le offerte da essi presentate e i motivi che hanno portato alla scelta dell'aggiudicatario.

Art. 39

Modalità di effettuazione delle spese minute ed urgenti

1. Per l'effettuazione delle spese minute ed urgenti dei lavori, forniture e servizi si osservano le seguenti modalità:

a) fino a Euro 1.000,00 il responsabile del servizio opera nelle forme più opportune all'insegna dell'agilità, celerità ed efficacia dell'intervento;

b) fino a Euro 2.000,00 richiedendo preventivi ad almeno 3 ditte, se presenti sul territorio o Comuni vicini;

c) fino a Euro 5.000,00 nelle forme di cui all'art. 37 del presente regolamento.

2. Per l'effettuazione delle spese di cui al presente articolo ci si avvarrà dell'anagrafe di cui al successivo art. 66 del presente Regolamento.

TITOLO IV LA CONCESSIONE

Art. 40

La concessione di sola costruzione e di costruzione ed esercizio

1. La concessione di sola costruzione di opere pubbliche è equiparata all'appalto.
2. La concessione di costruzione ed esercizio comprende la costruzione dell'opera e la gestione del pubblico servizio per il quale la stessa viene realizzata.
3. Con la concessione di costruzione ed esercizio il Comune concede ad un altro soggetto, pubblico o privato, la realizzazione di un'opera e l'esercizio di un servizio pubblico di sua competenza. La controprestazione dei lavori eseguiti dal concessionario è costituita dal diritto, accordato dal concedente, di gestire l'opera oppure il diritto predetto accompagnato da un prezzo.
4. L'affidamento della concessione avviene mediante licitazione privata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in base ad un capitolato-programma che deve fissare criteri e requisiti dell'opera da realizzare e modalità di esercizio del servizio, e in base a uno schema di convenzione, allegati agli inviti. Il bando di gara è redatto in conformità alle norme di legge in vigore. La relativa determinazione a contrattare deve essere adeguatamente motivata sia con l'illustrazione delle cause particolari che rendono necessaria l'adozione della procedura prescelta, sia sotto il profilo della convenienza. Nel capitolato-programma vengono definiti i rapporti finanziari che intercorreranno fra il Comune ed il concessionario che sono, di norma, stabiliti nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) può essere previsto che il Comune non corrisponda al concessionario nessun prezzo oppure che l'Ente eroghi al concessionario un prezzo una tantum od annuale per la durata dell'esercizio, del quale il capitolato determina l'importo. Qualora nella gestione dell'opera siano previsti prezzi o tariffe amministrati o controllati, il Comune può assicurare al concessionario l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo che comunque non può superare il 10 per cento dell'importo totale delle opere e il cui pagamento avviene a collaudo effettuato;

b) il Comune autorizza il concessionario a devolvere a proprio beneficio i proventi dell'esercizio, la cui durata, nel caso di concessione senz'oneri per l'Ente, viene calcolata in modo da consentirgli la copertura delle spese di

costruzione ed esercizio ed un equo margine di utile. Il Comune si riserva l'approvazione delle tariffe del pubblico servizio che saranno praticate dal concessionario. Nel caso in cui il Comune corrisponda un prezzo una tantum od annuale per la durata della concessione, il suo importo deve essere computato a riduzione degli oneri dei quali il concessionario provvede alla copertura con le tariffe di erogazione del pubblico servizio.

5. Il concessionario, a propria cura e spese e sotto la vigilanza dell'Amministrazione concedente:

- a) acquisisce le aree e gli immobili necessari all'esecuzione dell'opera;
- b) provvede alla esecuzione dei lavori, direttamente o mediante appalto, assicurandone la direzione tecnica;
- c) nel caso che provveda all'esecuzione dei lavori mediante appalto, s'impegna ad osservare le norme di legge che regolano la materia;
- d) provvede alla gestione del servizio alle condizioni previste dal capitolato programma;
- e) rimborsa al Comune le spese per la progettazione.

6. Il concessionario, alla scadenza della concessione, trasferisce al Comune l'opera realizzata ed il servizio gestito, con le modalità ed osservando le condizioni previste dal contratto.

7. In caso di affidamento della gestione del servizio mediante concessione, previo espletamento di apposita gara ad evidenza pubblica, è previsto di norma il diritto di opzione, a parità di condizioni, a favore dell'impresa che ha gestito in precedenza il servizio, purché la stessa partecipi alla gara.

Art. 41

La concessione di servizi

1. La concessione di servizi comporta affidamento al concessionario di attività diverse aventi carattere organizzatorio e di supporto nell'esercizio di funzioni del Comune concedente.

2. Possono affidarsi in concessione, ai sensi del comma 1, la redazione dei progetti, le eventuali attività necessarie per l'acquisizione delle aree e degli immobili, la direzione e sorveglianza tecnica dei lavori, il collaudo delle opere ultimate.

3. Il concessionario di servizi non può rendersi affidatario della realizzazione dell'opera e concorrere, anche indirettamente o per il tramite di società controllate o collegate, nell'esecuzione dei lavori.

TITOLO V BENI E SERVIZI

Art. 42

Determinazione a contrattare

1. L'espletamento dell'appalto per la fornitura di beni e servizi deve essere preceduto da apposita determinazione a contrattare indicante il fine che si intende perseguire, l'oggetto e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti e le ragioni che ne sono alla base, l'importo e l'impegno della spesa.

Art. 43

Forniture di beni e servizi

1. Le forniture di beni e servizi vengono appaltate con i metodi del massimo ribasso o dell'offerta prezzi, o dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui al successivo comma 5.
2. Alla redazione delle perizie, capitolati o disciplinare ed altri elaborati tecnici per la fornitura o manutenzione di beni, impianti ed attrezzature provvedono gli uffici comunali competenti per materia.
3. Gli interventi compresi nelle perizie sono individuati dal Servizio Economato e dagli altri uffici preposti alla gestione di servizi che utilizzano impianti ed attrezzature in merito ai quali gli stessi hanno specifica competenza.
4. Per gli interventi relativi alla fornitura di beni, impianti ed attrezzature di importo superiore a Euro 2.000,00, IVA esclusa, che per loro specificità non rientrano nell'ordinaria competenza del Servizio Economato-Provveditorato stabilita dall'apposito Regolamento, le perizie, capitolati e disciplinari sono redatti con un adeguato anticipo rispetto ai tempi nei quali necessita la loro utilizzazione e presentati al Dirigente dell'Area, dal responsabile del procedimento, con la relativa proposta di determinazione.

5. Per le forniture di beni che sono stati prodotti con caratteristiche diverse, pur essendo destinati a soddisfare specifiche finalità predeterminate, l'ufficio competente per materia redige il capitolato d'oneri precisando i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica, l'equivalenza delle prestazioni. Si può ricorrere alla precisazione di marche e/o modelli esclusivamente nel caso in cui il non ricorso alla specifica fornitura sia di pregiudizio alla funzionalità del sistema che deve essere integrato e/o qualora sia comprovata l'assoluta incompatibilità di carattere tecnico tra le attrezzature già in dotazione ed un qualunque altro prodotto diverso. Nel capitolato d'oneri gli elementi prescelti fra quelli sopra indicati, sono elencati nell'ordine decrescente di importanza che è loro attribuita. L'ufficio redige inoltre la perizia della spesa prevista, che l'Amministrazione può porre come limite massimo per l'ammissibilità delle offerte, e trasmette la relativa proposta al Dirigente dell'Area per l'ulteriore corso.

Art. 44

Bando di gara per le acquisizioni di beni e servizi

1. Il sistema e il metodo di gara dei pubblici incanti, della licitazione privata o dell'appalto-concorso, per le forniture di beni e di servizi, sono previsti dalla determinazione di cui al precedente art. 42 del presente Regolamento.
2. Per le forniture di beni e servizi di cui al comma 1, qualunque sia la forma della gara, si provvede alla relativa pubblicità secondo la disciplina di cui al precedente art. 10 del presente Regolamento.

Art. 45

L'invito alla gara

1. Per i pubblici incanti, licitazioni private e appalti-concorso per la fornitura di beni e servizi il cui importo rientri nella soglia comunitaria, i termini per tutte le fasi del procedimento sono calcolati in conformità a quanto disposto dalla normativa comunitaria. I termini si intendono liberi e cioè computati escludendo sia il giorno di

spedizione dell'eventuale lettera di invito sia quello previsto per la presentazione delle offerte.

2. Per i pubblici incanti per le licitazioni private e per gli appalti-concorso relativi a forniture di beni e servizi per importi non rientranti nella soglia comunitaria, i termini saranno calcolati in conformità a quanto previsto dalle norme di legge in vigore per le licitazioni private per appalti di opere pubbliche.

Art. 46

La commissione per gli appalti concorso

1. Le modalità di costituzione della Commissione Comunale per gli appalti-concorso relativi alla fornitura di beni e servizi sono fissate dal precedente art. 35 del presente Regolamento.

Art. 47

Procedure di prequalificazione e di gara

1. Per le eventuali procedure di prequalificazione si fa riferimento a quelle previste dalla normativa comunitaria.

2. Per le forniture di valore rientrante nella soglia comunitaria si applicano le procedure di gara stabilite dalla normativa comunitaria. Per le forniture di valore non rientrante nella soglia comunitaria si applicano le procedure di gara stabilite dagli articoli precedenti in materia di forniture e, in difetto di disposizioni specifiche, si applicano le procedure di gara stabilite dagli articoli precedenti riferiti alle opere pubbliche.

TITOLO VI

IL CONTRATTO

Art. 48

Documentazione antimafia

1. Il Comune è tenuto ad acquisire prima della stipulazione di ogni contratto d'appalto la prescritta certificazione agli effetti della legislazione antimafia, eccetto i casi espressamente regolati dalla norma.

2. Per la stipulazione di contratti d'appalto urgenti, per importi non rientranti nella soglia CEE, la certificazione antimafia è sostituita dalla dichiarazione di "autocertificazione".
3. Il Comune è tenuto ad acquisire la prescritta dichiarazione sulla composizione societaria, prima di stipulare con società di capitale, cooperative o consorzi di cooperative, contratti per l'esecuzione di opere Pubbliche.

Art. 49

Deposito spese contrattuali

1. L'ammontare del prescritto deposito per le spese di contratto poste a carico del terzo contraente è versato prima della stipula del contratto presso la Tesoreria comunale.

Art. 50

Cauzione

1. Per la partecipazione ad appalti di lavori pubblici è richiesta, come stabilito dalla Legge, la prestazione della cauzione provvisoria pari al 2%.
2. Coloro che contraggono obbligazioni, secondo la qualità e l'importanza dei contratti approvati dall'Amministrazione, verso il Comune, sono tenuti a prestare cauzione definitiva in numerario od in Titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno di deposito o mediante polizza fidejussoria assicurativa o mediante fidejussione bancaria.
3. La misura della cauzione definitiva è, di regola, pari al 10% dell'importo netto dell'appalto, salvo speciali condizioni previste dalla legge o dal capitolato per particolari contratti e categorie di contraenti. Per appalti di opere pubbliche, si fa riferimento a quanto esplicitamente previsto dall'art. 30 della Legge 216/95 di modifica e integrazione della legge 109/94.
4. L'elenco delle società di assicurazione abilitate a rilasciare le polizze di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è predisposto dal Ministero dell'Industria.
5. Le cauzioni in numerario prestate a garanzia di contratti sono versate al Tesoriere Comunale, secondo le norme del regolamento di contabilità. Il Tesoriere può anche accettare il versamento mediante deposito di libretti bancari al portatore.
6. Fatta eccezione per gli appalti di opere pubbliche, è ammesso, in sostituzione della cauzione definitiva prestata nelle forme di cui al presente articolo, il miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

7. Appartiene al Dirigente dell'Area competente per materia lo svincolo della cauzione, ove esistano tutti i presupposti di legge per procedere in tal senso.

Art. 51

Contratti a trattativa privata

1. I contratti di appalto preceduti da trattativa privata possono essere stipulati anche in una delle seguenti forme:

a) per mezzo di scrittura privata anche nella forma della sottoscrizione ad opera dell'appaltatore della determinazione di affidamento dell'appalto previa annotazione a margine della certificazione antimafia, se richiesta.

La determinazione deve presentare le clausole essenziali e deve contenere la seguente formula: *"La presente determinazione assumerà valore contrattuale mediante sottoscrizione per accettazione ad opera della controparte privata"*.

Tale scrittura verrà repertoriata, registrata e su di essa saranno applicati i diritti di segreteria.

b) con atto separato di obbligazione, costituito da lettera-offerta, sottoscritta dal fornitore ed accettata dall'Ente;

c) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali;

d) per mezzo di obbligazione stesa in calce al Capitolato.

La stipulazione del contratto a mezzo di scrittura privata è ammessa anche quando:

1) si tratta di locazioni, sia attive che passive, di concessioni di loculi cimiteriali o di altri beni demaniali e di comodati;

2) oggetto del contratto sia la prestazione d'opera anche intellettuale.

Art. 52

Stipulazione dei contratti

1. La rappresentanza esterna del Comune, esercitata mediante l'espressione formale della volontà dell'Ente con la stipula dei contratti nei quali esso è parte, è riservata alla competenza dei Dirigenti delle Aree competenti per materia.

2. Alla stipulazione dei contratti preceduti da gare provvede il Dirigente dell'Area competente per materia che ha presieduto la relativa Commissione di gara.

3. Ai contratti stipulati per atto pubblico o scrittura privata, è allegata, in copia conforme all'originale, la determinazione a contrattare, resa perfetta ed esecutiva. Negli atti aggiuntivi è sufficiente richiamare la determinazione che ne costituisce il presupposto.

4. Nei contratti stipulati in forme diverse da quelle precisate nel comma 3, sono riportati gli estremi della determinazione dirigenziale di cui sono esecuzione.

Art. 53

Responsabilità dell'esecuzione del contratto

1. La esecuzione del contratto è a cura del Dirigente dell'Area competente. Prima dell'inizio della prestazione il Dirigente dell'Area competente verifica la sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di scelta del contraente. Il Dirigente dell'esecuzione del contratto è tenuto alla vigilanza sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte dalla controparte ed all'assunzione di tutte le misure conseguenti.

2. Il Dirigente dell'esecuzione del contratto vigila, fra l'altro, affinché non si verifichino ritardi che possano generare interessi passivi o altri danni a carico dell'ente, riferendo tempestivamente al Segretario Generale/Direttore Generale nel caso si profilino ritardi interni alla struttura.

Art. 54

Integrità del contratto

1. Amministratori, Segretario Generale, Dirigenti e Direttori dei Lavori non possono impartire disposizioni tese a modificare o integrare il contenuto del contratto stipulato.

Gli effetti sulle disposizioni impartite in violazione al presente articolo non sono imputabili all'Amministrazione Comunale.

2. In caso di urgente necessità di integrare o variare il contenuto di un contratto in corso, deve essere adottata la relativa determinazione di impegno che finanzia anche la eventuale maggiore spesa.

Il Sindaco può emanare per iscritto le conseguenti disposizioni, in attesa della stipula del contratto integrativo.

Art. 55

L'ufficio rogante

1. Il Segretario Generale o chi legalmente lo sostituisce roga i contratti e riceve gli atti di cui all'art. 97 comma 4 lettera c) Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 T.U.E.L.
 2. L'ufficiale rogante è tenuto ad osservare ogni disposizione di principio e di legge in materia di disciplina dell'attività notarile, anche per quanto attiene ai termini ed agli allegati che devono formare parte integrante del contratto.
 3. L'ufficiale rogante è tenuto a conservare, a mezzo dell'Ufficio Contratti, il repertorio di contratti soggetti a registrazione in termine fisso e gli originali dei suddetti contratti in ordine progressivo di repertorio.
 4. Il repertorio è soggetto alle vidimazioni iniziali e periodiche come previsto dalla legge.
 5. I contratti vengono iscritti nel repertorio tenuto dal Segretario Generale in tutti i casi previsti dalla legge e, in particolare, nei seguenti casi:
 - a. contratti stipulati in forma pubblica amministrativa;
 - b. contratti predisposti dagli uffici comunali stipulati mediante scrittura privata soggetta a registrazione;
 - c. contratti di locazione, affitto e concessione di beni immobili di qualunque valore;
 6. Non vengono iscritti a repertorio i contratti conclusi mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, i contratti di fornitura che seguono a trattativa privata per piccole provviste a pronta consegna, le mere erogazioni di contributi ed i contratti che per ragioni di urgenza o altri eccezionali motivi trovino completa esecuzione anticipatamente alla stipulazione, nonché i contratti per scrittura privata soggetti a registrazione in caso d'uso.
- Le convenzioni con altri enti pubblici vengono iscritte a repertorio quando attengano a rapporti di natura privatistica.

Art. 56

I diritti di segreteria

1. I contratti repertoriati sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria.
2. La riscossione dei diritti di segreteria è obbligatoria.

3. L'accertamento dei diritti di cui al 1° comma del presente articolo rientra nella competenza esclusiva dell'Ufficio Contratti.

4. Il Segretario Generale o chi legalmente lo sostituisce partecipa ad una quota dei proventi dei diritti di segreteria, secondo le norme stabilite dalla legge.

Art. 57

L'imposta di bollo

1. I contratti del Comune sono assoggettati all'imposta di bollo che può essere assolta anche in modo virtuale.

2. Sono esenti dall'imposta di bollo i contratti di appalto delle cooperative sociali, dalle cooperative, con capitale versato non superiore a Euro 10.000,00 e dei consorzi di cooperative con capitale non superiore a Euro 10.000,00, nonché i contratti previsti da leggi speciali.

Art. 58

La registrazione

1. Tutti i contratti stipulati per atto pubblico o per scrittura privata sono assoggettati a registrazione che deve essere richiesta entro 20 giorni dalla data dell'atto.

2. Si può soprassedere alla registrazione dei contratti o delle scritture private. In tale caso i suddetti devono riportare l'indicazione della disposizione di legge che ne consente la registrazione solo in caso d'uso.

Art. 59

L'interpretazione dei contratti

1. Ai contratti stipulati dall'Amministrazione si applicano, ai fini della loro interpretazione, le norme generali dettate dagli articoli 1362 e seguenti del Codice Civile, attinenti all'interpretazione complessiva ed alla conservazione del negozio.

2. Nei casi in cui la comune volontà delle parti non risultasse certa ed immediata è ammessa l'interpretazione in relazione al comportamento delle parti ai sensi dell' art. 1362 del Codice Civile.

3. Non trova applicazione il principio di cui all'art. 1370 del Codice Civile per le clausole contenute nei capitolati generali stante la loro natura normativa e non contrattuale.

Art. 60

Esclusione dalla contrattazione

1. Sono esclusi da ogni forma di contrattazione con il Comune i soggetti che, nell'esecuzione di precedenti contratti con il Comune stesso ovvero con altri enti pubblici, siano risultati inadempienti o colpevoli di gravi negligenze.

Sono altresì esclusi i soggetti che, dall'esame della documentazione presentata, non risultino in possesso dei requisiti di idoneità richiesti dal bando di gara e coloro che risultino cancellati dall'anagrafe dei fornitori e appaltatori.

Sono infine esclusi i soggetti la cui domanda di partecipazione pervenga oltre i termini fissati dal bando.

2. Non sono ammessi alla contrattazione in qualsiasi forma si svolga, i concorrenti indicati dall' art. 18 del Decreto Lgs 19.12.1991 n. 406.

Se le vicende, ivi previste, si verificano durante la fase di contrattazione quest'ultima si estingue in seguito ad apposita comunicazione del Dirigente competente per materia.

3. Spetta in ogni caso al Dirigente competente per materia adottare motivata determinazione di esclusione delle imprese interessate.

4. La decisione di non ammissione alla gara con le relative motivazioni deve essere comunicata alle imprese escluse a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno da spedirsi entro 7 giorni dall'adozione del provvedimento di cui ai commi precedenti, indicando l'organo ed i termini per l'eventuale ricorso da parte del soggetto interessato.

TITOLO VII

CONVENZIONI URBANISTICHE

Art. 61

Convenzioni urbanistiche

1. Le convenzioni urbanistiche disciplinano gli interventi edificatori sul territorio in esecuzione degli strumenti urbanistici particolareggiati attuativi del piano regolatore

generale, del regolamento edilizio o delle speciali disposizioni contenute in leggi dello Stato o delle Regioni. In particolare sono regolati da apposita convenzione:

- a) l'attuazione dei piani particolareggiati di iniziativa pubblica;
- b) l'attuazione dei piani particolareggiati di iniziativa privata;
- c) l'attuazione dei piani per l'edilizia economica e popolare (P.E.E.P.) (Legge 18.04.1962 n. 167);
- d) l'attuazione dei piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi;
- e) la concessione edilizia convenzionata di cui agli artt. 7 e 8 della Legge 28.01.1977 n. 10;
- f) la concessione delle aree per l'edilizia economica e popolare (P.E.E.P.) e per insediamenti produttivi (P.I.P.) di cui all' art. 35 della Legge 22.10.1971 n. 865;
- g) i piani di recupero di iniziativa pubblica o privata.

Art. 62

Deliberazione di approvazione della convenzione

1. Le convenzioni urbanistiche di cui al precedente articolo sono approvate con apposita deliberazione sulla base di schemi predeterminati dall'Amministrazione per ogni tipo o categoria di convenzione. Tale deliberazione ha efficacia di determinazione a contrattare ai sensi del T.U.E.L. n. 267/2000 e dovrà indicare:

- a. le finalità della convenzione;
- b. la determinazione degli elementi di rilevanza urbanistica e edilizia dell'intervento;
- c. gli oneri e gli impegni assunti ed ogni altro elemento essenziale in relazione alle caratteristiche della particolare convenzione.

TITOLO VIII IL COLLAUDO

Art. 63

Il collaudo e la sua effettuazione

1. I lavori e le forniture sono soggetti a collaudo da effettuarsi nei termini e modi previsti dal relativo capitolato speciale d'appalto. Resta fermo il collaudo tecnico, laddove previsto dalla vigente normativa.

2. Per i collaudi di opere pubbliche l'Amministrazione Comunale nomina uno o più esperti di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità ed all'importo degli stessi con le modalità e nel rispetto delle norme previste dal regolamento dell'ente e dalle vigenti leggi in materia.

3. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono avere svolto alcuna funzione nelle attività di controllo, di progettazione, di direzione, di alta sorveglianza e di esecuzione dei lavori sottoposti a collaudo.

I collaboratori devono dichiarare l'insussistenza di tale incompatibilità sotto la propria responsabilità all'atto dell'accettazione dell'incarico.

4. Il collaudatore emette il certificato di collaudo da approvarsi con apposito atto deliberativo.

5. Il certificato di collaudo è sostituito, di norma, con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori per i lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, di ristrutturazione e lavori nuovi, finanziati con mutuo ordinario o con mezzi propri, per i quali l'importo dei lavori, in base a contabilità finale, non superi l'importo di Euro 500.000,00. Fanno eccezione al disposto di cui sopra:

a. I lavori di importo inferiore ad Euro 50.000,00, ricadenti nell'ambito di categorie di lavori di carattere impiantistico, di particolare e non ricorrente tecnologia ad alta specializzazione, non reperibile all'interno dell'apparato tecnico dell'Amministrazione Comunale o per le quali occorrono collaudi funzionali o di processo;

b. i lavori finanziati e per i quali sia richiesto il certificato di collaudo;

c. i lavori per i quali la direzione dei lavori sia affidata in tutto od in parte a professionisti esterni;

d. i lavori che nel corso del loro svolgimento abbiano dato luogo alla iscrizione di riserve degli appaltatori nei rispettivi atti contabili o per i quali sussistano problemi di contenzioso con le imprese esecutrici;

- e. Sono fatti salvi, in ogni caso, tutti i collaudi di natura eminentemente tecnica previsti dalla legislazione vigente (art. 7 Legge 05.11.1971 n. 1086, art. 10 Legge 30.04.1976 n. 373, ecc.). Il direttore dei lavori o, comunque, chi è stato investito della responsabilità di ingegnere capo ai sensi dell'art. 1 R.D. 25.05.1895 n.350 può richiedere l'esecuzione di regolare collaudo ai sensi di legge ogni qualvolta lo ritenga necessario od opportuno;
6. Per le forniture che non presentano particolare contenuto tecnico, il collaudo può essere sostituito da un attestato di conformità all'ordinazione, rilasciato dal dirigente o dal responsabile del servizio che ha richiesto la fornitura.
7. E' consentito il collaudo parziale dei lavori e dei servizi secondo le disposizioni del presente articolo. I relativi pagamenti in conto sono effettuati nella misura stabilita dall'art. 48 del R.D. 23.05.1924 n. 827 e successive modificazioni.

TITOLO IX

MODALITA' PER L'ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI

Art. 64

Alienazione di beni immobili

- 1) Per l'alienazione di beni immobili l'ente fa riferimento alle disposizioni di legge in vigore.
 - 2) Può farsi ricorso alla alienazione a trattativa privata quando si presentano circostanze eccezionali e si dimostra vantaggioso per l'ente interpellare soggetti che presentano particolari garanzie di solidità finanziaria.
- L'ente si riserva la facoltà di indire una gara informale per l'acquisizione di più offerte, dal confronto delle quali trarrà utili indicazioni al fine di operare la scelta ritenuta nel complesso più vantaggiosa.

TITOLO X

ANAGRAFE DEI FORNITORI E DEGLI APPALTATORI

Art. 65

Istituzione dell'anagrafe dei fornitori e degli appaltatori

1. L'anagrafe dei fornitori di beni e servizi e degli appaltatori di lavori è suddiviso in categorie di operatori, in relazione alle singole specializzazioni merceologiche.
2. L'anagrafe si suddivide in due sezioni.
3. Ciascuna sezione, degli appaltatori e dei fornitori, è tenuta dal servizio rispettivamente competente. La tenuta dell'anagrafe avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.
4. Per le iscrizioni all'anagrafe, le ditte interessate presentano una domanda contenente le seguenti informazioni:
 - a.* ditta, ragione o denominazione sociale;
 - b.* legale rappresentante;
 - c.* sede;
 - d.* ubicazione e potenzialità degli stabilimenti;
 - e.* potenzialità delle attrezzature ed organico di cui la ditta dispone;
 - f.* numero e tipo di attrezzature;
 - g.* importo massimo e genere delle forniture per le quali le ditte intendono essere invitate;
 - h.* l'elenco delle forniture e dei servizi effettuati negli ultimi 2 anni a favore di enti pubblici e quelli a favore dei privati con l'indicazione dei rispettivi importi e del relativo esito;
 - i.* ogni altra indicazione utile o eventualmente prescritta dall'avviso di cui ai commi successivi;
5. Nella domanda devono essere indicati sotto la responsabilità del richiedente:
 - a.* estremi di iscrizione alla camera di commercio, ove richiesta;
 - b.* assenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti, ovvero l'indicazione degli stessi;
 - c.* ogni altra eventuale documentazione che la ditta intenda produrre nel proprio interesse o che comunque l'Amministrazione ritenga necessaria in relazione alla specificità del settore di intervento;

6. Alla domanda di iscrizione devono essere allegati gli ultimi due bilanci dell'azienda e l'ultima dichiarazione dei redditi del titolare. Nel caso di impresa di nuova costituzione è sufficiente allegare la dichiarazione dei redditi del titolare.

Art. 66

Aggiornamento dell'anagrafe

1. L'Amministrazione aggiorna annualmente entro il 31/12 l'elenco delle ditte iscritte all'anagrafe con apposita deliberazione procedendo all'iscrizione di nuove ditte sulla base delle richieste pervenute ed alla cancellazione di ditte che risultano tecnicamente inidonee su motivato parere dei funzionari competenti.

2. L'Amministrazione curerà, con cadenza di norma annuale, la pubblicazione di appositi avvisi, per invitare le ditte interessate a presentare domanda di iscrizione a detta anagrafe.

La pubblicazione avviene per intero all'Albo pretorio, sul Sito web comunale.

3. L'Amministrazione promuove iniziative, tramite le associazioni di categoria, atte ad aumentare il numero delle ditte in quei settori in cui la partecipazione è scarsa, in modo da iscrivere per ogni categoria almeno cinque ditte.

4. Sono cancellate le ditte fallite, con procedimento fallimentare o concordato preventivo in corso, quelle che nella esecuzione dei contratti si siano rese responsabili di gravi inadempienze tali da comprometterne il grado di affidabilità e di idoneità tecnica.

TITOLO XI

NORME FINALI

Art. 67

La normativa C.E.E. statale e regionale

1. L'Ente si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

2. Nei casi non soggetti alla disciplina di cui al comma precedente le procedure sono regolate dalle disposizioni delle leggi nazionali e regionali vigenti in materia.

3. Compete all'Ufficio Contratti raccogliere sistematicamente le principali normative che disciplinano le procedure ed i contratti da applicarsi dall'Ente ed ogni altra documentazione che sia ritenuta utile ai fini della certezza interpretativa.

Art. 68

Abrogazione norme previgenti

1. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente Regolamento.

Art. 69

Rinvio alle leggi ed ai Regolamenti

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento troveranno applicazione, in quanto applicabili il vigente Regolamento di Contabilità e le leggi ed i Regolamenti vigenti in materia.

Art. 70

Entrata in vigore e diffusione del regolamento

1. Il presente regolamento viene pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio comunale ed entra in vigore il giorno successivo alla compiuta pubblicazione e da tale data viene abrogato il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione Consiliare n. 4 in data 9 gennaio 1992.

2. Una copia del presente Regolamento, a cura degli uffici comunali che comunque eseguono contratti di servizi, di lavori pubblici, di forniture, convenzioni urbanistiche, dovrà essere messa a disposizione degli eventuali richiedenti per la consultazione.

3. Di esso dovrà essere fatto sempre esatto richiamo sia nelle lettere di richiesta di preventivo od invito a gara, sia nell'atto di affidamento.